



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (Giada) 209.58.2

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.37.1

Allegati: 7

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7810]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7810]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7810] **VILLACIDRO (SU) - Progetto Definitivo per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW" ed opere connesse di collegamento alla RTN.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Shardana Energetica S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

27/03/2023

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “Soprintendenza speciale per il PNRR”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

CONSIDERATO che le previsioni introdotte dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, non hanno modificato le competenze attribuite alla Soprintendenza speciale per il PNRR in materia di interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.



42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

* MA

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la **Shardana Energetica S.r.l.** ha trasmesso, con note del 09/12/2021, del 05/04/2022 e, in ultimo, con nota acquisita dal Ministero della transizione ecologica il 24/06/2022 (quest'ultima non conosciuta da questa Soprintendenza speciale per il PNRR), istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per il **Progetto per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW" ed opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo**, ricadente nel comune di Villacidro (SU).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare collocato a terra, per una superficie totale impegnata dal progetto pari a circa 55 ha, di potenza complessiva pari a 51 MW, costituito da 76.125 pannelli fotovoltaici collocati su pensiline metalliche denominate tracker di lunghezza pari a circa 37 m ed un'altezza di 2,80 m, collocati nei territori ad uso agricolo del comune di Villacidro (SU), in località "Giana". L'area d'intervento ha una superficie complessiva di circa 92 ha, di cui circa 55 ha interessate dall'installazione dell'impianto (comprese le aree libere tra le schiere), e 24,3 ha coperta dalle strutture di supporto dei moduli FV. L'impianto in progetto sarà costituito da pannelli in silicio monocristallino da montare su strutture metalliche, con inclinazione variabile, collegate al terreno con ritti da infiggere direttamente nel suolo, senza plinti, sino a una profondità di 1,8 m. I moduli saranno disposti direttamente sulla struttura metallica portante, secondo file parallele adiacenti tra loro. Ogni struttura, di 37 m di lunghezza, sarà dotata di sistema di orientamento asservito ad un software di comando e controllo. Le pensiline, disposte su file alla distanza di 4,50 m x 2,00 m, e con pannelli solari posti ad una altezza dal suolo di 2,80 m, avranno un interasse, tra una struttura e l'altra di moduli, pari a 4,56 m, e lo spazio libero tra una schiera e l'altra di moduli varia da un minimo di 2,30 m ad un massimo di 2,95 m. Per esigenze funzionali, l'intero impianto sarà diviso in sezioni (n. 10 sottocampi) che presenteranno, oltre ai componenti sul campo, n. 10 shelter (cabine prefabbricate) con all'interno i trasformatori. A valle delle cabine di sottocampo l'energia elettrica prodotta sarà trasportata mediante cavidotti interrati alla sottostazione MT/AT di connessione e consegna, localizzata nelle pertinenze dell'impianto FV (sottostazione produttore), avente una superficie approssimativa pari a 3.500 mq e da questa, mediante i conduttori della linea di connessione in AT, alla rete elettrica di trasmissione nazionale (sottostazione Terna di Serramanna). La connessione alla R.T.N., secondo quanto dichiarato dalla Proponente, è prevista tramite un cavidotto interrato, posato lungo infrastrutture stradali esistenti, di lunghezza approssimativa pari a 6,7 km. Nel complesso, il sito prescelto per la realizzazione del progetto presenta un'orografia pianeggiante e la zona d'intervento risulta essere scarsamente antropizzata e con la presenza di terreni seminativi semplici. Sotto il profilo paesaggistico l'area su cui sorgerà l'impianto è individuata dal Piano paesaggistico regionale quale area ad utilizzazione agro-forestale. Nell'intera area individuata saranno condotte attività agricole quali: attività zootecniche e ortive. Il progetto propone opere dirette di mitigazione quali la realizzazione di una fascia arborea perimetrale, costituita da specie tipiche delle comunità floristiche di origine spontanea nonché la realizzazione di strisce tampone o strisce di impollinazione poste in alcune aree dell'impianto per permettere l'arricchimento vegetazionale. Ulteriore intervento compensativo è individuato in attività di apicoltura e biomonitoraggio.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, come dichiarato dal Proponente nell'istanza di VIA, è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, conclusasi con l'adozione della D.G.R. n. 11/70 del 24/03/2021, la quale ha deliberato che il medesimo progetto sia sottoposto alla fase di VIA più propria. Nell'ambito del suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 30166 del 20/10/2020 (Allegato n. 1), chiedendo che il medesimo progetto fosse integrato con la relazione archeologica preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari, come anche conseguentemente fosse sottoposto alla fase di VIA più propria.

MA
x

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0028342 del 07/03/2022, ha chiesto a Shardana Energetica S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA, al quale perfezionamento ha provveduto con nota del 05/04/2022, ancora perfezionata con ulteriore nota acquisita dal suddetto Ministero il 24/06/2022 a seguito di quanto ancora chiesto dall'autorità competente con la nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0066316 del 26/05/2022.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0084594 del 07/07/2022, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 1338 dell'8/07/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come pure i contributi istruttori delle UU.OO. del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, evidenziando la necessità di acquisire dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente, insieme al relativo parere endoprocedimentale, anche "*ogni atto emanato nell'ambito della precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui alla predetta D.G.R. n. 11/70 del 24/03/2021 (v., per esempio, la nota SABAP-CA prot. n. 30166 del 20/10/2020)*";
- b) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 19697 del 01/08/2022, con la quale è stato chiesto al Ministero della transizione ecologica di coinvolgere nel presente procedimento anche i Comuni di Sanluri e Serramanna, avendo verificato che i relativi territori sono interessati dalle opere in progetto, con il conseguente riavvio della fase di consultazione e il differimento del termine per la presentazione di osservazioni;
- c) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 20380 del 05/08/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali, affermando, tra l'altro, che "*... la stessa Proponente aveva presentato nel 2020 una istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., allora di competenza regionale, per un impianto FV analogo a quello in oggetto e avente la medesima localizzazione, conclusa con l'assoggettamento all'ulteriore procedura di V.I.A. con Delib.G.R. n. 11/70 del 24.03.2021. In linea generale si evidenzia che la Proponente non ha tenuto in debita considerazione quanto già emerso in tale sede, reiterando a grandi linee la medesima proposta progettuale e effettuando in maniera parziale e incompleta gli approfondimenti di natura tecnico – progettuale e ambientale ivi richiesti ...*" (v. p. 2). Ancora, "*... Quadro di riferimento programmatico: 1. il sito proposto per la realizzazione dell'impianto ricade tra le aree non idonee, individuate con la Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020 (Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010), in relazione: 1.1 al punto 7 dell'Allegato B alla medesima deliberazione (Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T. G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo), in particolare ricadono interamente nei Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica di cui al punto 7.2 del citato Allegato B, come evidenziato dallo stesso Consorzio con nota prot. n. 10505 del 20.07.2022 (prot. D.G.A. n. 18634 di pari data); 1.2 al punto 4 dell'Allegato B alla sopra citata Deliberazione in quanto ricadente interamente all'interno dell'I.B.A. 178 (Important Bird Area) -*

A MA

Campidano Centrale" (v. pp. 2-3). In merito alla coerenza del progetto con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, la Regione Autonoma della Sardegna rileva che "2. in merito alla coerenza dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R), si rimanda nel dettaglio a quanto evidenziato dalla Direzione Generale dell'Urbanistica nei contributi istruttori pervenuti (nota prot. n. 38428 del 25.07.2022, prot. D.G.A. n. 19134 di pari data, del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica e nota prot. n. 38912 del 27.07.2022, prot. D.G.A. n. 19398 di pari data, del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale). In particolare si rileva che: 2.1 «[...] le aree interessate dall'impianto FV ricadono interamente all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri; nella relativa cartografia sono individuate come "Aree ad utilizzazione agroforestale, disciplinate dall'art. 29 delle N.T.A. che prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso [...]»»; 2.2 le aree occupate dall'impianto FV sono classificate come zona omogenea E agricola e, in particolare: 2.2.1 sottozona E2.n "Alta sensibilità bio-ambientale": sono le zone di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva e sono disciplinate dall'art. 101.2 delle N.T.A. che prevede la possibilità di insediare anche le attività non espressamente ammesse ma comunque consentite dall'art. 28 delle medesime N.T.A., previo studio tecnico che individui le condizioni d'uso per le attività produttive che non pregiudichino la protezione e la riproduzione dei biotopi tipici dell'area; 2.2.2 sottozona E2.2a "Media sensibilità ambientale"; 2.3 quanto sopra evidenziato rappresenta quindi una criticità atteso che l'impianto fotovoltaico in questione comporta comunque sottrazione di suolo alla produzione agricola, e considerato che non è ben chiaro se l'intervento in questione possa effettivamente inquadarsi come agrofotovoltaico, come si avrà modo di evidenziare a proposito del quadro di riferimento progettuale; 2.4 si ritiene che il campo FV su pensilina, dal punto di vista paesaggistico, sia un fattore detrattore del contesto rurale caratterizzato da segni lievi, risultando fuori scala rispetto agli elementi che lo costituiscono e lo caratterizzano; 2.5 dal progetto non si evince l'avvenuta verifica della percezione dell'impianto da punti panoramici ..." (v. pp. 3-4). Per quanto attiene al Quadro di Riferimento Progettuale si afferma che "si rileva innanzitutto l'assenza di una adeguata analisi delle alternative localizzative e dimensionali, fatta eccezione per uno stringato esame delle alternative tecnologiche (pagina 65 dello S.I.A.). Si osserva inoltre che l'analisi della alternativa relativa alla realizzazione di un impianto a biomassa nello stesso sito di intervento è fortemente decontestualizzata dal momento che non tiene conto del fatto che nella stessa area d'intervento, contrariamente a quanto asserito (l'area viene descritta come adibita a pascolo e totalmente priva di coltivazioni), sono presenti vaste porzioni piantumate ad eucalipteto. Anche l'analisi effettuata dal punto di vista delle alternative localizzative appare del tutto pleonastica, e non basata sulla effettiva caratterizzazione del sito, descritto come un'area che non consentirebbe una effettiva redditività agricola (n.d.r. l'area invece risulta infrastrutturata dalla rete irrigua del Consorzio di Bonifica e caratterizzata anche dal punto di vista urbanistico come un' area di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva), nonché in apparente contrasto con quanto proposto nella Relazione agronomica (Rel. E) e nell'allegato Business Plan, in cui si prospetta una integrazione della attività di produzione di energia elettrica con quella agricola, da svilupparsi nei settori della zootecnia e delle colture ortive ... 3. al di là di quanto asserito nella Relazione agronomica e nell'Allegato Business plan, le attività agricole non risultano parte integrante di alcuni elaborati di progetto fondamentali, quali il Cronoprogramma e il Quadro economico, che peraltro è stato elaborato in maniera estremamente sintetica e non è accompagnato da un Computo metrico – estimativo; su questo elaborato inoltre si osserva che non risulta esplicitato a che cosa si riferisca la voce A5 (Opere connesse), che comunque ha un peso importante nel quadro economico di sintesi (3.861.000,00 Euro, Iva inclusa)" (v. pp. 4-7). Alle osservazioni regionali sono allegate quelle del Comune di Villacidro, rese con nota prot. n. 18401 del 12/07/2022, con le quali, tra l'altro, si afferma che "... dal progetto presentato è evidente che lo scopo principale non è quello della produzione agricola ma bensì della produzione di energia da fonti rinnovabili a scala industriale in quanto è prevista una copertura quasi totale dell'area dall'impianto fotovoltaico destinando perciò uno spazio marginale alla produzione agricola vera e propria. L'impatto sul paesaggio agricolo appare eccessivo e in contrasto con

x MA

- il contesto paesaggistico di riferimento in cui viene inserito, in quanto la copertura del suolo [è] prevalente rispetto alle aree destinate alla produzione agricola ...”, esprimendo di conseguenza un parere sfavorevole al progetto, considerando che “... è presente un uso intensivo di carattere produttivo industriale dell’impianto fotovoltaico che prevale rispetto all’uso agricolo; l’attività proposta non risulta essere connessa all’attività del fondo causando un improprio sfruttamento dell[a] zona agricola ...”;*
- d) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente nota prot. n. 20776 del 10/08/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali integrative, trasmettendo le osservazioni della Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico prot. n. 8005 del 09/08/2022;
 - e) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2617 del 22/08/2022, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
 - f) Ministero della transizione ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nota prot. n. 5805 del 12/08/2022, con la quale sono state chieste integrazioni e chiarimenti al Proponente sul progetto di cui trattasi, facendo salvo il riferimento alla richiesta di integrazioni del Ministero della cultura (v. p. 6);
 - g) Shardana Energetica S.r.l nota firmata digitalmente il 30/08/2022, con la quale si chiede al Ministero della transizione ecologica la sospensione dei termini ordinari per la presentazione della documentazione integrativa per ulteriori trenta giorni;
 - h) Shardana Energetica S.r.l nota del 29/09/2022, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa anche a questo Ministero della cultura, con riferimento a quanto chiesto dal Ministero della transizione ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
 - i) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 3718 del 23/09/2022, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
 - j) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali avviso pubblicato il 05/10/2022 sul Portale VA, al fine di dare avvio alla consultazione del pubblico sulla documentazione integrativa presentata da Shardana Energetica S.r.l con la nota del 29/09/2022;
 - k) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 4211 del 06/10/2022, con la quale è stato chiesto sulla documentazione integrativa resa pubblica sul Portale VA dal Ministero della transizione ecologica il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall’art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come pure i contributi istruttori delle UU.OO. del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;
 - l) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0123977 del 07/10/2022, con la quale, a seguito di quanto segnalato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente con la nota prot. n. 19697 del 01/08/2022, ha provveduto a dare avvio ad una nuova consultazione del pubblico sul progetto di cui trattasi;
 - m) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 37332 del 18/10/2022 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in esame, chiedendo integrazioni alla documentazione presentata con l’istanza di VIA con-riguardo alla relazione archeologica preventiva nel senso indicato nella medesima nota (v. paragrafo “Area funzionale patrimonio archeologico” ed allegando il parere reso in sede di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regione con la nota prot. n. 30166 del 20/10/2020 - Allegato n. 1);
 - n) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4773 del 20/10/2022 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non rilevando aspetti di specifica competenza a carico delle opere previste;

MA

- o) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4800 del 21/10/2022 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto chiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per l'integrazione della documentazione indicata per l'Area funzionale patrimonio archeologico, specificando "... che, come chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MITE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V con nota prot. n. 84594 del 07/07/2022. Si ritiene pertanto necessario che la documentazione archeologica, così integrata, sia redatta in conformità alle suddette "Linee guida" e che vengano prodotti gli elaborati previsti al punto 4.3 di queste ultime, mediante compilazione degli appositi layer del template GIS scaricabile dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia. È necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della "relazione archeologica definitiva" di cui al comma 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici – considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche – e, quindi, per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente";
- p) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 4837 del 21/10/2022, con la quale è stato chiesto al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, al SIA, alla *Relazione paesaggistica* ed alla *Relazione di archeologia preventiva_VIA*, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006, allegando alla medesima nota del 21/10/2022 il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e i contributi istruttori delle UU.OO. Servizi II e III della Direzione generale ABAP, con riferimento:
1. alle integrazioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 37332 del 18/10/2022, al paragrafo "Area funzionale patrimonio archeologico" (adempiendo nel contempo a quanto ulteriormente prescritto dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio prot. n. 4800 del 21/10/2022;
 2. alla rappresentazione, in scala di dettaglio adeguata, di tutte le opere previste per la realizzazione dell'impianto "agrivoltaico" quindi proposto, rispetto alle aree tutelate paesaggisticamente dal Piano paesaggistico regionale (NTA – art. 17, co. 3, lett. h) quali corsi d'acqua denominati Gora Sa Carroccia e Fosso Vittorio Emanuele (da rappresentarsi con le relative fasce di tutela pari a 150 m a partire dalle sponde o dai piedi degli argini);
 3. ai chiarimenti in merito alle modalità concrete di conduzione e sostenibilità – anche economica - delle attività agricole previste dal Proponente (zootecniche e ortive, quest'ultime indicate nella Relazione tecnica illustrativa_VIA, al paragrafo 3.5.5.2., come anche di apicoltura indicate nel SIA-REV01, paragrafi 7.4 Apicoltura all'interno del progetto e 7.4.1 Installazione delle arnie e gestione degli alveari), compresa l'indicazione degli effettivi titolari delle indicate attività agricole (v. Business Plan – Allegato alla Relazione Agronomica_VIA, marzo 2022; Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, paragrafo 3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto). Inoltre, gli interventi relativi alle "trasformazioni e/o implementazioni idraulico-agrarie" ritenute necessarie per la gestione del suolo (v. SIA-REV01, paragrafo 3.3.3.1 Gestione

del suolo, p. 81; ma soprattutto Relazione Agronomica-VIA, paragrafo 3.2.2 Limitazione all'uso del suolo) devono essere rappresentate adeguatamente con i relativi progetti. Ancora, si devono dettagliare e quantificare economicamente gli "ingenti investimenti per l'acquisto di nuove dotazioni aziendali" per la conduzione delle attività agricole previste (v. sempre Relazione Agronomica_VIA);

4. ai chiarimenti in merito all'inquadramento dell'impianto agrivoltaico proposto rispetto ai Requisiti indicati dalle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022, con particolare riferimento al rispetto anche del Requisito B, al fine di definire l'impianto fotovoltaico modificato come "agrivoltaico";
 5. al Piano di monitoraggio ambientale (elaborato denominato "Piano di monitoraggio ambientale_VIA", datato settembre 2022, REV 00) da redigersi per tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, predisponendo per ognuna delle relative componenti (e, pertanto, non considerando i beni culturali e i beni paesaggistici / paesaggio come parte di un unico fattore relativo alla "Componente Paesaggio"), gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;
 6. all'integrazione della soluzione di connessione alla RTN secondo quanto evidenziato al punto n. 5 dalla Regione Autonoma della Sardegna con le osservazioni prot. n. 20380 del 05/08/2022;
 7. ai chiarimenti in merito alla effettiva interferenza delle opere previste con la linea ferroviaria complementare Villacidro-Isili, a scartamento ridotto e dismessa, e al suo effettivo utilizzo come pista ciclabile "Isili-Nuragus". In particolare, si deve verificare che il tratto dismesso non sia ricompreso in ogni caso tra le tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128 (v. linea "9) Isili-Sorgono", di cui all'Allegato 1 del DM 146 del 17/05/2022, con soggetto competente individuato nella Regione Autonoma della Sardegna / ARST S.p.A.);
 8. alla dichiarazione (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella Relazione paesaggistica) relativa a quali accertamenti siano stati condotti per non rappresentare nella documentazione trasmessa le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per i comuni interessati dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi"), per quest'ultima anche qualora le medesime terre siano state liquidate dall'uso civico (v. il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 03/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico, oltre che rappresentarle adeguatamente in sovrapposizione rispetto alle opere previste;
 9. al SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 8 della predetta richiesta;
- q) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 28594 del 04/11/2022, con la quale sono state confermate al Ministero della transizione ecologica le

MA

- osservazioni regionali espresse con la nota prot. n. 20380 del 05/08/2022, chiedendone pertanto la pubblicazione sul Portale VA al fine di consentire al Proponente di controdedurle puntualmente;
- r) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 6648 del 07/12/2022, con la quale si è dovuto evidenziare che *"In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta di integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica di cui alla nota di questa Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 4837 del 21/10/2022, conseguente al riavvio della consultazione del pubblico disposto da codesta Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la nota prot. n. prot. n. m_amte_MITE.RU.U.0123977 del 07/10/2022, si devono chiedere i seguenti chiarimenti in merito all'iter procedurale che intende attuare codesta autorità competente al fine della conclusione del procedimento di VIA di cui trattasi. A seguito del riavvio della consultazione del pubblico, stabilito il 07/10/2022 con la pubblicazione del medesimo avviso al pubblico del 07/07/2022, si è determinata la scadenza della medesima consultazione al 06/11/2022, data entro cui è stata trasmessa la richiesta della Scrivente di documentazione integrativa di cui alla predetta nota del 21/10/2022. Tuttavia, sulla originaria versione fotovoltaica del progetto in esame la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha chiesto documentazione integrativa direttamente a Shardana Energetica S.r.l., con nota prot. n. CTVA/5805 del 12/08/2022, alla quale il Proponente ha dato riscontro con nota del 29/09/2022, producendo una modifica dell'originario progetto con la sua nuova definizione di impianto agrivoltaico (v. Relazione tecnica illustrativa_VIA, datata settembre 2022, n. REV 01, paragrafo 3.5 Opere agricole), tale da permettere "... la riqualificazione agricola dei terreni generalmente in stato di abbandono o comunque non adeguatamente utilizzati ..."* (v. SIA revisionato, paragrafi 1. Premessa, p. 6; ma anche 1.2. Gli impianti agrivoltaici; 3. Descrizione opere in progetto, in particolare 3.3.3 Opere agricole), implementandolo anche con attività di apicoltura, avendo precedentemente definito le attività agricole in essere come solo "parallele" a quella di produzione di energia elettrica (v. Relazione agronomica_VIA, paragrafo 3. Strategia di coltivazione). Sulla base della predetta modifica progettuale la Scrivente ha formulato il 21/10/2022 la propria richiesta di documentazione integrativa (resa pubblica dal MASE sul Portale VA il 28/10/2022). Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di voler chiarire a questo Ministero della cultura se intende o meno richiedere al Proponente la documentazione integrativa chiesta dalla Scrivente con la nota del 21/10/2022, ovvero l'istruttoria di competenza di quest'ultima si deve concludere solo sulla base della documentazione già agli atti, tra la quale quella integrativa trasmessa da Shardana Energetica S.r.l. il 29/09/2022 ...";
- s) Shardana Energetica S.r.l. nota del 19/12/2022, con la quale si trasmette il Modulo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica datato 15/12/2022 per l'inoltro della documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare la richiesta formulata dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. n. 4837 del 21/10/2022;
- t) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 58 del 03/01/2023, con la quale si è dovuto evidenziare a Shardana Energetica S.r.l. ed al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che *"In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 6648 del 07/12/2022 e alla trasmissione della documentazione integrativa di cui alle note di codesta Shardana Energetica S.r.l. del 15/12/2022 e del 19/12/2022 (Allegati nn. 1, 2 e 3), si deve evidenziare, contrariamente a quanto riportato nel documento integrativo denominato "SH06_Risposta Richiesta Integrazioni MiC_signed" (v. punto n. 6 a p. 3 – Allegato n. 4), che le osservazioni rese dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 20380 del 05/08/2022, sono state pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul Portale VA su richiesta della medesima Regione formulata con nota prot. n. 28594 del 04/11/2022 (v. <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8367/12355?Testo=&RaggruppamentoID=129#form-cercaDocumentazione>). Per quanto sopra, si rimane in attesa che la documentazione integrativa trasmessa da Shardana Energetica S.r.l. con le predette note del 15/12/2022 e del 19/12/2022, ancora integrata con quanto chiesto al punto n. 6 della richiesta di integrazioni della Scrivente di cui alla nota prot. n. 4837 del 21/10/2022, sia pubblicata sul portale VA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'avvio di una nuova consultazione del pubblico. Si rimane in attesa di un cortese ed*

X MA

urgente riscontro a quanto sopra chiesto, con riguardo anche alla presentazione da parte del proponente delle proprie eventuali controdeduzioni alle osservazioni regionali di cui alla predetta nota del 05/08/2022, ai sensi dell'art. 24, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 2006";

- u) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0007971 del 20/01/2023, con la quale si chiede a Shardana Energetica S.r.l. di perfezionare la documentazione integrativa trasmessa con il Modulo datato 15/12/2022, al fine di poterla pubblicare sul portale VA;
- v) Shardana Energetica S.r.l. comunicazione trasmessa con PEC del 23/01/2023, al fine di perfezionare la documentazione integrativa trasmessa con il Modulo datato 15/12/2022;
- w) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali avviso pubblicato il 30/01/2023 sul Portale VA, al fine di dare avvio alla consultazione del pubblico sulla documentazione integrativa presentata da Shardana Energetica S.r.l con il Modulo datato 15/12/2022;
- x) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 1320 del 31/01/2023, con la quale è stato chiesto sulla documentazione integrativa resa pubblica sul Portale VA dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quiquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come pure i contributi istruttori delle UU.OO. del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;
- y) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 5158 del 20/03/2023 (Allegato n. 5), con la quale si esprime il parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi in senso negativo alla sua dichiarazione di compatibilità ambientale per quanto riguarda l'Area funzionale paesaggio (v. il paragrafo B.4), con indicazione di una perdurante carenza documentale per quanto riguarda l'Area funzionale patrimonio archeologico (v. paragrafi A.1.b. e B.2. *Conclusioni relativa al patrimonio archeologico* – per quest'ultimo leggasi quale paragrafo "A.2");
- z) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4367 del 23/03/2023 (Allegato n. 6), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando per gli aspetti di competenza con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale definitivo del 20/03/2023 sopra citato;
- aa) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4384 del 24/03/2023 (Allegato n. 7), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale definitivo del 20/03/2023 sopra citato per l'Area funzionale patrimonio archeologico, evidenziando che *"... Nella richiamata nota, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-CA ha valutato la documentazione integrativa non sufficiente a valutare il potenziale impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico ed ha rappresentato che, ai fini della suddetta valutazione, sarebbe necessaria l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8; le suddette considerazioni devono ritenersi assorbite dal parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-CA sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica. Ciò considerato, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-CA in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, commi 8 e ss."*

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale definitivo del 20/03/2023 (Allegato n. 5), deve evidenziare perduranti carenze documentali con riferimento all'Area funzionale patrimonio archeologico (v., a tal proposito, anche le note del 20/10/2020 – Allegato n. 1 – e del 18/10/2022 – Allegato n. 2), nel senso di seguito riportato:

"... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

...

A1.b. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016)

La relazione di archeologia preventiva, inclusa tra documentazione integrativa consultabile nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha ricompreso, come richiesto da questo Ufficio con nota ns prot. n. 37332 del 18.010.2022, anche l'area in cui è previsto il posizionamento dell'impianto fotovoltaico. Si deve però riscontrare che risulta carente in particolare per quanto riguarda la documentazione relativa alla ricognizione in situ proprio in questa zona. L'area dell'impianto, di circa 55 ettari, è stata infatti ricognita come unica unità (UR 0), nonostante anche dalla fotografia aerea sia possibile cogliere differenze nella divisione degli appezzamenti, nelle colture e/o uso del suolo e nella visibilità, che denotano un carattere non unitario del contesto. Anche la documentazione fotografica relativa, limitata a sole due immagini, non è rappresentativa dell'intera area di impianto. Dalla prima delle due foto è inoltre evidente che la vegetazione presente al momento del sopralluogo non è compatibile con una visibilità complessiva definita "buona" nella relazione.

B.2. [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi "A.2"] CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

In mancanza di una descrizione analitica sufficientemente dettagliata delle risultanze della ricognizione topografiche, che costituiscono parte integrante e fondamentale della relazione di archeologia preventiva, non potendo in particolare valutare le effettive condizioni di visibilità dei terreni, al fine di esprimere un parere in merito al potenziale impatto dell'opera in progetto sul patrimonio archeologico si ritiene necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con l'esecuzione di saggi archeologici preliminari ...".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale definitivo del 20/03/2023 (Allegato n. 5), deve evidenziare per l'Area funzionale paesaggio impatti negativi tali da non potersi dichiarare ambientalmente compatibile il progetto di cui trattasi, nel senso di seguito riportato:

"B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

...

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

- Piano Paesaggistico Regionale (assetto ambientale)

L'area dell'impianto ricade all'interno di "aree ad utilizzazione agro-forestale" disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico" (art. 29 delle NTA). Le aree in questione sono individuate come destinate a colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte.

L'intera area individuata ricade all'interno della perimetrazione dell'area IBA - Important Bird Area (IBA178 - "Campidano Centrale"), aree importanti per avifauna (artt. 17, 18, 38, 39, 40 della NTA).

Alcuni dei sottocampi per l'installazione dei moduli ricadono nelle immediate vicinanze della fascia dei 150 m dei corsi d'acqua Gora Sa Carroccia e Fossa Vittorio Emanuele, vincolati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. artt. 8, 17, 18 delle NTA.

Le recinzioni dei sottocampi n. 3, 4, 5, 8 ricadono in parte entro la fascia dei 150 m della di Gora Sa Carroccia e quelle dei sottocampi nn. 7, 9 e 10 entro la fascia dei 150 m della Fossa Vittorio Emanuele.

Il percorso del cavidotto interrato per la connessione alla RTN ricade all'interno della fascia dei 150 m della Fossa Vittorio Emanuele, del Canale S'Acqua Durcia, Sa Gora De Monnitzis, vincolati ai sensi dell'art.

X MA

143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 17, 18 delle NTA.

L'intervento ricade quasi interamente in un'area classificata dal Piano dell'Assetto Idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (area evento Cleopatra - Hi4).

Si segnala inoltre la presenza, non nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico ma in relazione di visibilità con esse, delle ulteriori seguenti aree tutelate dal PPR che riguardano il territorio di interesse:

- le aree Direttiva Habitat 92/43/CEE denominate: SIC_ZSC ITB041111 "Monte Linas Marganai" (a circa 7 km); l'area SIC_ZSC ITB042234 "Monte Mannu" (a circa 12,6 km); SIC-ZSC ITB040031 "Monte Arcuentu e Rio Piscinas" (a circa 16,4 km), disciplinate agli artt. 38-40 delle NTA;
 - la ZPS (DGR n. 9/17 del 07/03/2007) "Campidano Centrale" codice ITB043054 (a 15,6 km); - a circa 8 km a Ovest il Parco Regionale "Linas-Marganai";
 - a circa 8 km a Ovest il Parco Regionale "Cascata de Sa Spendula".
- Piano Paesaggistico Regionale (assetto storico-culturale)

Alcuni sottocampi sono attraversati dal tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto oggi dismessa "Villacidro-Isili", non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all'All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022, disciplinato, in quanto bene identitario, agli artt. 54-56 delle NTA.

Si segnala inoltre la presenza, non nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico ma in relazione di visibilità con esse, delle seguenti aree tutelate dal PPR che riguardano il territorio di interesse:

- a circa 6,5 km il nucleo di primo impianto e di antica fondazione dell'abitato di Villacidro, la cui tutela è disciplinata dagli artt. 52 e 53 delle NTA;
 - a circa 7 km ad Ovest il Parco Geominerario "Sulcis-Iglesiente-Guspinese" istituito con il D.M. del 16/10/2001, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 57 e 58 delle NTA, nonché Area dell'Organizzazione Mineraria denominata "Sulcis-Iglesiente" disciplinata agli artt. 5 e 9 delle NTA (beni identitari).
- Piano Paesaggistico Regionale (assetto insediativo)

L'intervento rientra nella disciplina dell'103 delle NTA "Sistema delle infrastrutture – prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture, con riferimento anche al ciclo dell'energia elettrica, è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; ubicata preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; progettata sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

...

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il contesto di riferimento è un territorio storicamente antropizzato per la sua utilizzazione agricola, favorita dalla morfologia pianeggiante ed alla presenza di un cospicuo reticolo fluviale.

L'uso del suolo per l'area specifica su cui insistono i sottocampi del vasto impianto agrivoltaico è classificato come frutteti e frutti minori, seminativi semplici e colture orticole a pieno campo; alcune porzioni sono piantumate ad eucalipteti. L'area ha una morfologia pianeggiante ed i punti di rilievo panoramici ai quali è esposta sono siti a partire dai 7 km e quelli di massimo rilievo, sopra i 900 m, a circa 11 km.

L'impianto si sviluppa secondo una geometria frammentata in sottocampi non sempre contigui per un'estensione complessiva di circa 92 ha, di cui circa 55 ha interessati dall'installazione dell'impianto, considerando anche le aree libere tra le schiere di supporto dei moduli fotovoltaici.

Il progetto in esame non interferisce direttamente con aree vincolate paesaggisticamente, fatta salva il ricadere interamente all'interno di una Important Bird Area disciplinata dalle NTA del Piano paesaggistico regionale, le cui criticità sono argomentate di seguito.

Alcuni dei sottocampi per l'installazione dei moduli ricadono nelle immediate vicinanze della fascia dei 150 m dei corsi d'acqua Gora Sa Carroccia e Fossa Vittorio Emanuele, vincolati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 17, 18 delle NTA. La stretta relazione di prossimità con le aree tutelate costituisce un elemento di criticità per l'installazione di quella parte dei moduli fotovoltaici, in quanto comporterebbe, per entrambe le sponde, la sottrazione della fruibilità paesaggistica di due importanti componenti del reticolo fluviale, isolandoli dal contesto agricolo di riferimento.

MA

Analoghe considerazioni devono essere fatte circa la presenza in alcuni sottocampi dal tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto oggi dismessa "Villacidro-Isili", non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all'All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022, ma potenzialmente riutilizzabile anche con diversi usi pubblici che ne conservino la memoria. La realizzazione dei sottocampi finitimi è pertanto in contrasto con gli artt. 54-56 delle NTA del PPR. Con riferimento al comma 1 dell'art. 56, si evidenzia che il Piano urbanistico comunale di Villacidro non è adeguato al PPR e che pertanto, rispetto al bene identitario in argomento, valgono i principi di massima precauzione.

Vista la situazione vincolistica dell'area d'intervento e viste le caratteristiche del territorio di riferimento, ne deriva che il sito proposto per la realizzazione dell'impianto non ricade tra le aree brownfield di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. Con ciò si deve tenere conto anche del D.L 199/2021 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" il quale all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1) indica le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale. L'area occupata dall'impianto in progetto è un'area a destinazione urbanistica agricola e racchiusa in un perimetro i cui punti distano da circa 1 km fino a circa 2,5 km a Est dall'area industriale di Villacidro e, per quanto la sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee non comporti l'inidoneità dell'area stessa ai fini della citata Disciplina, deve comunque tenersi in considerazione il mancato allineamento della proposta progettuale con gli indirizzi nazionali.

Le aree individuate per la realizzazione dell'impianto sono inoltre classificate tra le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER dalla D.G.R. 59/90 del 21/11/2020, in quanto ricadenti quasi interamente in un'area classificata dal PAI a pericolosità idraulica molto elevata (punto 9 dell'allegato B alla D.G.R. 59/90) ed in quanto ricadenti interamente all'interno dell'Important Bird Area IBA 178 – Campidano centrale (punto 4 dell'allegato B alla D.G.R. 59/90).

Circa la presenza dell'area IBA, il sito individuato per l'impianto si mostra non compatibile con la disciplina del PPR in quanto, essendo classificato come "aree ad utilizzazione agro-forestale", ricade nelle prescrizioni di cui all'art. 29 della NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole (...), o che interessino habitat di interesse naturalistico", quale è la Bird Area IBA 178 – Campidano centrale.

Ne consegue che la localizzazione dell'impianto risulta non compatibile anche con l'art. 103 delle NTA del PPR (Sistema delle infrastrutture – prescrizioni), in quanto la localizzazione di nuove infrastrutture, con riferimento anche al ciclo dell'energia elettrica, è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR e devono essere ubicate preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico.

In questo contesto, un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente l'estensione del campo pari a circa 92 ha (di cui circa 55 ha interessate dall'installazione dell'impianto, considerando anche le aree libere tra le schiere dei moduli fotovoltaici), che incide negativamente in termini di intervisibilità e di consumo di suolo, e dunque di paesaggio agricolo, sebbene parzialmente mitigato dalla destinazione promiscua delle aree interessate (moduli fotovoltaici su pensilina e uso agricolo delle porzioni residue).

L'intervento, per il consumo di suolo, si pone in contrasto con le citate prescrizioni dell'art. 29 delle NTA del PPR proprio per la destinazione diversa da quella agricola, atteso che 24,3 ha di suolo sono comunque sottratti a tale attività (superficie netta dei moduli fotovoltaici). L'art. 29 ammette in ogni caso utilizzazioni diverse, per le quali sia però dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa. Da qui il richiamo al citato art. 103 delle NTA laddove è prescritto che tali infrastrutture energetiche debbano essere ubicate "preferibilmente" nelle aree di minore pregio paesaggistico, s'intende a fronte della impossibilità di localizzazione alternativa, che lo SIA non mostra di aver adeguatamente valutato. A p. 101 dello SIA infatti, soltanto una serie di considerazioni generali sui criteri localizzativi degli impianti alimentati da FER supporta la conclusione apodittica per cui "si ritengono pertanto inapplicabili scelte differenti in termini localizzativi rispetto a quella intrapresa", così come anche evidenziato nella citata nota n. 20380 del 05/08/2022 della Direzione generale dell'ambiente della RAS.

A MA

Lo SIA vaglia le migliori alternative progettuali confrontando le diverse tipologie di impianti fotovoltaici in relazione al sito prescelto ed analizzando, quale tecnologie alternative, l'ipotesi di un impianto a biomassa e di un impianto eolico, sempre in relazione alla medesima area.

Il campo fotovoltaico su pensilina (ad una altezza di 2,80 m dal suolo) risulta inoltre un fattore detrattore dei valori del contesto paesaggistico in quanto incide negativamente sull'area vasta: le sue dimensioni mostrano un impatto a scala territoriale anche in termini di percezione visiva, risultando un fuori scala rispetto agli elementi di antropizzazione lieve che costituiscono e caratterizzano l'ambito territoriale. Per la valutazione dell'impatto da intervisibilità, infatti, si deve fare riferimento alla superficie complessiva così come percepibile pari a 92 ha che andrebbe ad incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica delle vedute panoramiche dalle zone del territorio di Villacidro (a circa 7 km) e del Marganai - Oridda - Monti Mannu (a circa 11 km ed elevate fino a 906 m s.l.m.) dichiarate notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39.

L'analisi dell'impatto cumulativo con simili impianti esistenti, approvati o in itinere restituisce ulteriori elementi di criticità a svantaggio della sostenibilità paesaggistica del progetto. L'area vasta di riferimento, che è un territorio a storica vocazione agricola, si sta progressivamente trasformando in un'area tecnologica dedicata alla produzione di energia da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

Lo SIA non approfondisce adeguatamente la dimensione dell'impatto cumulativo, poiché si riferisce ai soli 2 impianti fotovoltaici esistenti nei pressi dell'area industriale di Villacidro (rispettivamente a circa 1 km e 2,5 km dal progetto), all'impianto eolico nei pressi della stessa area (a circa 1,3 km) e, nel versante Sud-Est, all'impianto a biomasse (a circa 2,3 km) e ad un altro impianto fotovoltaico (a circa 2,7 km), ma non considera altre simili iniziative già autorizzate o in procedimento autorizzativo localizzate nelle vicinanze, in alcuni casi in rapporto di concreta prossimità.

Si segnalano di seguito gli ulteriori impianti per i quali è da considerarsi l'impatto cumulativo con l'intervento in esame, il cui elenco allo stato delle conoscenze non è da considerarsi esaustivo:

- 2 impianti fotovoltaici integrati a produzione agricola, denominati "Primmaru Est" e "Primmaru Ovest", della potenza nominale di singolo impianto di 6 MW, in comune di Villacidro;
- parco agrivoltaico denominato "Pimpisu", della potenza pari a 38,79 MW di potenza complessiva di 17 MW, in comune di Serramanna;
- impianto agrivoltaico, denominato "Serramanna 1", della potenza di 25,82 MWp, nei comuni di Serramanna e Samassi;
- impianto agrivoltaico, denominato "Serramanna 2", della potenza di 27,1362 MWp, nel comune di Serramanna;
- impianto fotovoltaico denominato "Figu Niedda" della potenza di 41,163 MWp, in comune di Villacidro;
- impianto fotovoltaico denominato "Villacidro 2", della potenza massima installata di 25.197 MWp, in comune di Villacidro;
- impianto fotovoltaico denominato "Villacidro 3", della potenza massima installata di 51.3 MWp, in comune di Villacidro.

Con riferimento ai soli impianti "Villacidro 2", di estensione pari a circa 36 ha, e "Villacidro 3", di estensione pari a circa 59 ha, che sono contigui all'impianto in esame, si deve evidenziare che l'effetto cumulativo della realizzazione dei tre campi comporterebbe l'occupazione complessiva di ben 150 ha circa con moduli fotovoltaici, il cui impatto negativo in termini di consumo di suolo agricolo e di intervisibilità dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 (con riferimento al DM del 01/04/1963 che recita espressamente "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro") e tutelate dal Piano paesaggistico regionale sarebbe non sostenibile, in quanto ridondante presenza estranea nel paesaggio agricolo consolidato.

A MA

L'analisi dell'alternativa "zero" e dei costi-benefici della realizzazione dell'opera, argomentati sull'ipotesi di un progressivo abbandono dell'utilizzo agricolo dei suoli, non superano le esternalità negative paesaggistiche, di cui pure lo SIA fa cenno, considerate le rilevanti criticità di sopra evidenziate.

È pertanto possibile concludere che gli effetti cumulativi diretti e indiretti della realizzazione dell'intervento proposto, anche in relazione al quadro della tutela riferito all'area medio-vasta, possano comportare rilevanti impatti negativi sulla componente ambientale paesaggistica. Negli elaborati dello Studio di impatto ambientale depositato non appare riconosciuta la complessità del quadro vincolistico del territorio di riferimento e l'impatto cumulativo con altri impianti simili.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che la prevista estensione di circa 55 ha interessati dall'installazione dei moduli fotovoltaici in un territorio storicamente antropizzato ed a destinazione agricola, rende la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente, particolarmente in relazione all'estensione e all'impatto cumulativo verificato e potenziale con simili impianti rispetto all'area prossima e medio-vasta di riferimento, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

Un progetto coerente e con le caratteristiche fisiche del paesaggio di riferimento e con la disciplina di tutela in vigore, in relazione all'area medio-vasta interessata dall'impatto paesaggistico dell'impianto, avrebbe dovuto commisurare le dimensioni e la localizzazione dell'intervento, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbirne, in termini di sostenibilità, la realizzazione.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, localizzative ed in particolare dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche ...".

CONSIDERATO che Shardana Energetica S.r.l., in merito alla richiesta della Soprintendenza speciale per il PNRR di cui alla nota del 21/10/2022 sopra citata (v. punto n. 3 ed il documento integrativo denominato "*Documento di risposta MiC alle richieste di integrazioni pervenute in data 21.10.200 con protocollo: MIC|MI_SS-PNRR|21/10/2022|0004837|*"), ha presentato il documento denominato "*Business Plan – Allegato alla Relazione Agronomica_VIA*", nel quale non si provvede ad individuare concretamente i soggetti titolari delle attività agricole previste nell'impianto "agrivoltaico", in ultimo proposto con la medesima documentazione integrativa (v. paragrafo 2.2 *Gestione dell'Azienda agraria*, in particolare p. 8), di fatto non operandosi una altrettanta concreta gestione diretta del Proponente nelle attività agricole (benché il Proponente riporti nel SIA – v. integrazione REV 01, p. 97 – che una azienda agricola già operi nei medesimi lotti da decenni, con attività di coltivazione e di pascolo, ma che non risulta più direttamente coinvolta nell'iniziativa industriale di produzione di energia elettrica di cui trattasi), che non assumono anch'esse il relativo ruolo di obiettivo primario allo stesso modo di quello della produzione elettrica, al fine di preservare il paesaggio agricolo occupato. Anche per l'intervento definito compensativo quale l'attività di apicoltura e biomonitoraggio, il concreto soggetto titolare della relativa conduzione non è ancora stato individuato ed associato all'attività produttiva di energia elettrica quale soggetto proponente l'intero progetto in esame (v. il predetto documento integrativo, paragrafo 8.2 *Installazione delle arnie e gestione degli alveari*, p. 35).

CONSIDERATO che Shardana Energetica S.r.l., in merito alla richiesta della Soprintendenza speciale per il PNRR di cui alla nota del 21/10/2022 sopra citata (v. punto n. 5 ed il documento integrativo denominato "*Piano di Monitoraggio Ambientale_VIA*" – Rev 01), ha presentato una proposta di monitoraggio per il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, nel quale per la componente "Paesaggio" le opere fisiche di mitigazione sono individuate nella sola "*presenza di specie floristiche lungo le recinzioni perimetrali*" (v. anche SIA, p. 249), questo a fondamento dell'osservazione sopra riportata che la preservazione delle attività agricole e della relativa capacità di connotare il paesaggio dell'area interessata non sono considerate elementi connessi con l'attività produttiva di energia elettrica che rimane, in ogni caso, lo scopo primario del progetto di cui trattasi. Tale aspetto emerge anche nel paragrafo 8. *Monitoraggio paesaggio* (p. 34), ove l'aspetto relativo alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale per la conservazione delle componenti del suo *Assetto ambientale* con riferimento alle aree ad utilizzazione agroforestale di cui all'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione, non sono elementi da evidenziare tra quelli da


monitorare nelle tre fasi AO – CO – PO. La conseguente *Matrice* del Piano di Monitoraggio (v. il paragrafo 13.6) non coglie adeguatamente, di conseguenza, la struttura della componente del paesaggio da sottoporre a monitoraggio, in quanto indica come parametro da considerarsi l'analisi qualitativa e quantitativa degli ecosistemi e la preservazione dei luoghi panoramici, con report annuali sulla biodiversità attraverso l'attività di biomonitoraggio, che non attengono ugualmente alle attività agricole oggetto delle previsioni del predetto Piano paesaggistico regionale, risultando, pertanto, inefficaci allo scopo previsto per questo dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

RITENUTO di condividere le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna come inoltrate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la nota del 05/08/2022, per la parte sopra richiamata quale riferibile alle competenze istituzionali del Ministero della cultura in materia di tutela paesaggistica, le quali osservazioni, pertanto, sono fate proprie con il presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che anche un eventuale esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico non potrebbe modificare le ragioni alla base del giudizio negativo per le opere previste dal progetto di cui trattasi, rese per il fattore ambientale del paesaggio interferito dal medesimo progetto, stante anche i profili di tutela paesaggistica gravanti nelle aree interessate e le previsioni e prescrizioni per questo disposte dal Piano paesaggistico regionale, come richiamate nelle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 05/08/2022 e nel parere endoprocedimentale definitivo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 20/03/2023 (Allegato n. 5).

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "*Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni*", in particolare al punto D.2.3, relativamente alla necessità che, prima di procedere con la richiesta di documentazione integrativa conseguente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, si debba verificare preliminarmente l'esistenza di criticità connesse alla tutela paesaggistica che escludano a priori la possibilità di localizzare le opere previste nelle aree indicate in progetto, come, d'altronde, con il presente parere tecnico istruttorio evidenziato esistere.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale" (individuazione coerente con l'esistente, come confermato dal proponente nel SIA, paragrafo 4.1 *Alternative di progetto*, in particolare p. 97), disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui espressa dal Proponente come non individuale se non utilizzando anche le aree agricole (v. il paragrafo SIA - 4.2 *Alternative di localizzazione*, in particolare pp. 98-99) e scartando invece la localizzazione in aree industriali o, comunque, già edificate per altri scopi, che invece sono ancora presenti e disponibili in Sardegna (v. le osservazioni del Comune di Villacidro di cui alla nota prot. n. 18401 del 12/07/2022, presentata dalla Regione Autonoma della Sardegna con le relative osservazioni del 05/08/2022, ma anche il riconoscimento della loro esistenza nella Città metropolitana di Cagliari da parte del Proponente – v. SIA, pp. 99-100). Con ciò si rileva che la localizzazione dell'impianto fotovoltaico in aree agricole corrisponde sostanzialmente a proprie esclusive esigenze imprenditoriali, localizzando pertanto lo stesso impianto industriale in aree identificate come "non idonee" dalla Regione Autonoma della Sardegna con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, senza, quindi, individuare alcuna concreta alternativa localizzativa a minore incidenza paesaggistica, la cui valenza delle aree interessate quali ad uso agricolo (v. le previsioni del Piano paesaggistico regionale sopra richiamate) è stata qui rilevata anche dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura:



Area ad utilizzazione agro-forestale	<p>Area con utilizzazioni agro-silvopastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e concimi fosforici agrari che la rendono dipendente da energia supplementare per l'irrigazione e per ottenere la produzione quantitativa desiderata.</p>	Art. 20, 29, 30	<p>Culture specializzate e intensive (frutta, ortive, colture foraggere, colture da fiore, colture da olio, colture da fibra, colture da legno, colture da erbe aromatiche, ecc.)</p>	
			<p>Impianti boschivi artificiali (boschi di conifere, boschi di latifoglie, boschi misti, ecc.)</p>	
			<p>Area agrivivaistiche, aree incolte (boschi di conifere, boschi di latifoglie, boschi misti, ecc.)</p>	

Figura 23: Particolare del PPR (Area intervento) e legenda (Fonte RAS).

(da *Relazione paesaggistica, Assetto Ambientale del PPR, documento integrativo, p. 44*)

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno delle aree ad uso agricolo nella realizzazione del progetto di cui trattasi è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale e al paesaggio, così come oggetto delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, sopra per questo richiamate.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

MA

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Shardana Energetica S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale del 20/03/2023 sopra citato ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale definitivo del 20/03/2023 (Allegato n. 5) espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, il quale parere allegato al presente parere tecnico istruttorio ne è parte integrante, insieme a quello espresso con la nota prot. n. 37332 del 18/10/2022 (Allegato n. 2).


CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale definitivo del 20/03/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, del 24/03/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, del 23/03/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW" ed opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo**, ricadente nel comune di Villacidro (SU).



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
 e le province di Oristano e Sud Sardegna

PROT.	DEL	All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
ALLEGATI N.	CLASS.	
RIF. FOGLIO N.	DEL	

e p.c.

Nota inviata solo a mezzo P.E.C.
 SOSTITUISCE L'ORIGINALE
 ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43, comma 6
 d.lgs 82/2005, art. 47, commi 1 e 2

al Comune di Villacidro
protocollo@comune.villacidro.vs.it

alla Shardana Energetica srl
shardanaenergetica@pec.it

OGGETTO: VILLACIDRO (SU) – “Impianto Solare Fotovoltaico non a terra ad inseguimento mono assiale su pensiline della potenza di 51 MW”.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19).
Proponente: Shardana Energetica srl
Parere endoprocedimentale di competenza

In riferimento alla nota di codesto spettabile Servizio regionale di cui al prot. n. 15895 del 07/08/2020, assunta agli atti della Scrivente con il prot. n° 0022630-A del 10/08/2020, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link ivi indicato, si comunicano le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO – Funzionario responsabile dott.ssa Chiara Pilo

L'area in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.

Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa si evince che sono contemplate attività che incidono sul sottosuolo (livellamento del terreno e preparazione di piani di posa, scavi per la posa di cavidotti e pozzetti, scavi per la fondazione di cabine MT, etc....).

Si evidenzia a tal riguardo che l'impianto solare fotovoltaico in oggetto si configura come attività finalizzata all'alimentazione con l'elettricità di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico ex art. 116, co. 1, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, pertanto sottoposta alla disciplina dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2006 (verifica preventiva dell'interesse archeologico). Ai fini della valutazione del rischio archeologico dell'opera in progetto, dovrà essere trasmessa la relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del suddetto D.Lgs. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari, con particolare riferimento agli esiti delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO – Funzionario responsabile ing. Antonella Sanna

L'opera in progetto consiste in una centrale fotovoltaica, della potenza di circa 51,0 MWp, da realizzarsi in area agricola in territorio di Villacidro, su una estensione di circa 75 ettari complessivi.

Nello specifico, le opere previste sono:

- preparazione del sito;
- realizzazione recinzione con sistema di sicurezza;





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

- scavi e movimentazione terra;
- esecuzione di cavidotti sotterranei per il passaggio di cavi elettrici;
- realizzazione fondazioni;
- posizionamento strutture, pannelli e cabine;
- inerbimento area e realizzazione siepe perimetrale;
- rimozione e trasporto materiali, imballaggi e cavi elettrici;
- verifica, ispezione e manutenzione periodica degli impianti.

L'impianto consiste nella realizzazione della centrale fotovoltaica vera e propria, con campo fotovoltaico, edifici per la gestione funzionale dell'impianto dal punto di vista elettromeccanico e per l'addestramento del personale impiegato, e nella connessione di linea MT per uno sviluppo di circa 13 km interamente in modalità interrata fino al punto di consegna in località "Su Pranu sa Contissa" in comune di Serramanna.

Dal punto di vista costruttivo, si tratta dell'installazione di pannelli fotovoltaici composti da celle in silicio monocristallino montati su strutture metalliche in acciaio zincato da erigersi su putrelle di fondazione infisse nel terreno.

Il progetto insiste su territori agricoli, in località "Giana", con destinazione urbanistica "in parte in zona agricola E2: zone di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni. In particolare parte del sito di intervento ricade in sottozona E2.2a considerate a media sensibilità ambientale e parte in sottozona E2.n considerate ad alta sensibilità ambientale." (Cfr. Relazione Paesaggistica, pag. 15)

L'impianto in progetto è costituito da elementi disposti su filari paralleli (stringhe di pannelli collegati in serie) che vengono poi connessi tra loro in parallelo, occupanti le superfici di progetto in maniera massiva per assicurare il massimo rendimento, e con una altezza minima dei singoli elementi pari a 2,49 m da terra, incrementabile durante il funzionamento in ragione dell'azione "di inseguimento" che produce l'inclinazione del pannello con la declinazione solare tra gli angoli estremi di +/- 45° rispetto all'azimut.

Sono inoltre previsti n° 8 shelter (cabine prefabbricate) da 6,8 MW con all'interno inverter e trasformatori, a servizio di ciascun sotto-campo.

L'intero impianto sarà delimitato da una recinzione metallica e verranno realizzati dei parcheggi interni per il personale impiegato.

Data la presenza di una efficiente rete stradale a servizio dell'area di progetto, non sarà necessaria l'apertura di piste di cantiere né di nuova viabilità di tipo permanente.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ed in relazione alla fase di installazione, si prende atto che "Dati i tempi di realizzazione dell'impianto (stimati in 10 mesi) ed il numero di imprese e di maestranze impiegate sarà necessario l'allestimento di un'area di cantiere adeguata, completa di tutti i baraccamenti necessari a garantire i servizi (ad esempio: locale spogliatoio, mensa, direzione lavori, servizi sanitari, etc.)." Cfr. Relazione Tecnico-Illustrativa pag. 9)

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

In relazione alle caratteristiche dell'opera, alla sua estensione e sviluppo in altezza, si ritiene indispensabile considerarne l'incidenza ben oltre la mera area di sedime e se ne valuteranno gli effetti e gli impatti sulla più estesa area circostante, con particolare riferimento alla presenza di punti rilevati e soggetti a tutela paesaggistica.

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Il progetto della centrale fotovoltaica e la relativa linea di connessione alla rete pubblica non interferiscono con aree interessate da decreti di notevole interesse pubblico in termini di incidenza diretta.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Il progetto della centrale fotovoltaica e la relativa linea di connessione alla rete pubblica non interferiscono con aree interessate da tutela ai sensi dell'art. 142 del d.Lgs. 42/2004 in termini di incidenza diretta.





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

In via diretta, l'area di progetto insiste su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004, in forza dell'art.17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR (fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee), per la presenza dei corsi d'acqua Gora sa Carroccia e Fosso Vittorio Emanuele, quest'ultimo, unitamente al Ripartitore Basso nord, fa parte della struttura drenante della zona di bonifica effettuata in epoca fascista dall'Opera Nazionale Combattenti, di cui ancora sussiste la suddivisione in poderi agricoli.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'impianto energetico in progetto e le relative linee di connessione alla rete pubblica si situano in prossimità dell'area industriale del Comune di Villacidro, in contiguità della quale sono già presenti diverse strutture riconducibili alla produzione di energia elettrica da fonte solare, ancorché di dimensioni più contenute; tale occorrenza richiede di estendere la valutazione non tanto e non solo all'impianto in sé, quanto piuttosto all'effetto cumulativo che la sua realizzazione potrebbe determinare in aggiunta a quanto già esistente, soprattutto a svantaggio dell'attività agricola e del corrispondente carattere dei suoli e del paesaggio agrario che ne verrebbe radicalmente trasformata ove ci fosse un eccessivo proliferare di tali impianti con installazione al suolo.

La natura prevalentemente pianeggiante dell'area interessata concorre ad amplificare il potenziale visivo delle strutture di progetto dalle visuali pubbliche.

Anche la fase di cantiere, data la rilevante estensione della centrale, è passibile di determinare impatti significativi sul paesaggio che dovranno essere puntualmente valutati.

Un ulteriore impatto sul paesaggio potrà essere determinato dalla cessata funzionalità dell'impianto, in vista della quale dovranno essere assicurate le dovute garanzie di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Nelle successive fasi di progettazione dovranno essere prodotte foto simulazioni attendibili dell'impianto, comprendenti tutti gli elementi funzionali (stringhe di pannelli fotovoltaici, edifici tecnici e zone di sosta, recinzioni interne e/o perimetrali, aree di rispetto, modellazione del terreno) e con punti di vista sia ravvicinati sia presi da zone di visuale panoramica riconducibili all'area vasta.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Sotto il profilo specifico della tutela dei beni paesaggistici, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, a conclusione dell'istruttoria di settore, si ritiene che l'intervento in progetto sia suscettibile di generare impatti significativi sulle componenti di paesaggio tutelate ai sensi della parte terza del Codice di settore e debba pertanto essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – Funzionario responsabile ing. Antonella Sanna

Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insidenza diretta né di prossimità e si ritiene di affermare, relativamente al profilo della tutela architettonica, che il progetto non abbia alcuna interferenza con il patrimonio architettonico tutelato dalla Parte Seconda del Codice di Settore.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio:

- comunica che il progetto deve essere integrato della relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari;
- ritiene che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il funzionario responsabile
per l'Area funzionale patrimonio archeologico
Dott.ssa Chiara Pilo

Il funzionario responsabile
per l'Area funzionale paesaggio e patrimonio architettonico
Ing. Antonella Sanna

LA SOPRINTENDENTE
Maura Picciau





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

e p.c.

alla Direzione Generale ABAP
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico
e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID_VIP: 7810] VILLACIDRO (SU) – Progetto Definitivo per la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW” e opere connesse di collegamento alla RTN.
Procedura riferita alla pro D. Lgs. 152/2006 – VIA
Proponente: Shardana Energetica S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla nota prot. 1338 dell'8.07.2022, acquisita agli atti con ns prot. n. 25647 dell'11.07.2022, presa visione del progetto scaricato dal link indicato, si comunica quanto segue.

Area funzionale patrimonio archeologico (dott.ssa Chiara Pilo)

Come indicato nella sopra citata nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR, in sede di VIA regionale questo Ufficio aveva espresso il proprio parere con nota ns prot. n. 30166 del 20.10.2022, che si allega alla presente, nella quale, per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica era stato richiesto che il progetto venisse integrato dalla relazione di archeologia preventiva prevista ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D. Lgs. 50/2016.

Il progetto consultabile nel sito del MiTE risulta corredato della suddetta relazione archeologica a firma del dott. Stefano Esu.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Si evidenzia a tal proposito che negli elenchi dei professionisti dei beni culturali – profilo archeologo il dott. Esu risulta inserito come fascia 3 e in tal caso non sarebbe in possesso dei requisiti professionali richiesti per la redazione della relazione di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 (diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia).

Premessa la necessità di verifica dei requisiti professionali del professionista, si riscontrano inoltre le seguenti carenze nella redazione della suddetta relazione archeologica:

- non è stata eseguita la ricerca della documentazione d'archivio;
- l'analisi delle aerofotografie è generica, non esplicita la documentazione esaminata e non riporta adeguate considerazioni in merito alla presenza o assenza di eventuali anomalie riferibili al paleoambiente e/o a tracce antropiche di potenziale interesse archeologico;
- la ricognizione topografica è stata effettuata solo in relazione al tracciato dei cavidotti, con una campionatura non meglio dettagliata nella zona di impianto dei pannelli. Si evidenzia a tal riguardo che i sostegni dei filari dei pannelli solari che vengono infissi a una profondità di circa 1,80 m hanno un impatto nel sottosuolo e sono suscettibili di arrecare danno ad eventuali contesti e/o strutture sepolte. Pertanto è assolutamente necessario che la ricognizione archeologica, di tipo sistematico, sia effettuata anche su tutta l'area che sarà occupata dal campo fotovoltaico.

Pertanto, per quanto riguarda strettamente gli aspetti di tutela archeologica, al fine dell'espressione del parere endoprocedimentale di competenza, si rende necessario acquisire la relazione di archeologia debitamente integrata, in linea almeno con quanto previsto dalla Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT (considerato che l'elaborato risulta redatto prima della data di entrata in vigore del DPCM 14 febbraio 2022 recante *Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*), esplicitando inoltre il possesso dei requisiti di legge da parte del professionista archeologo che firma la relazione.

B. Area funzionale patrimonio architettonico (arch. Paolo Margaritella)

In relazione alla richiesta di documentazione integrativa per la parte archeologica, ai fini di poter fornire un'istruttoria che possa dirsi supportata da un'adeguata e completa documentazione, ci si riserva sull'espressione del parere di competenza una volta ottenuta la documentazione richiesta.

C. Area funzionale paesaggio (arch. Paolo Margaritella)

In relazione alla richiesta di documentazione integrativa per la parte archeologica, ai fini di poter fornire un'istruttoria che possa dirsi supportata da un'adeguata e completa documentazione, considerato che le risultanze per gli aspetti paesaggistici possono essere influenzate dai dati acquisiti per la parte archeologica, ci si riserva sull'espressione del parere di competenza una volta ottenuta la documentazione richiesta.

Parere endoprocedimentale

Pertanto, ritenuto di condividere le istruttorie dei funzionari responsabili del territorio:

- dovrà essere integrata la relazione di archeologia preventiva, come sopra dettagliato;

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- area funzionale patrimonio archeologico:

dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518230);


- area funzionale paesaggio:

arch. Paolo Giovanni Margaritella (paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it; (070 -2010372).

Il funzionario archeologo
area funzionale patrimonio archeologico
Dott.ssa Chiara Pilo



Il funzionario architetto
area funzionale paesaggio
Arch. Paolo Margaritella



La SOPRINTENDENTE
ing. Monica Stochino
documento firmato digitalmente



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 7810] VILLACIDRO (SU) – Progetto Definitivo per la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW” e opere connesse di collegamento alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 - VIA
Proponente: Shardana Energetica S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 1338 del 08/07/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 37332 del 18/10/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 7810] VILLACIDRO (SU) – Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW ed opere connesse di collegamento alla RTN. Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 - VIA (art. 23 - PNIEC). Proponente: Shardana Energetica S.r.l. Richiesta integrazioni.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 1338 dell'08.07.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 37332 del 18.10.2022, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 4713 del 19.10.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha valutato necessaria l'integrazione della documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 in relazione alle seguenti criticità:

- *“non è stata eseguita la ricerca della documentazione d'archivio;*
- *l'analisi delle aerofotografie è generica, non esplicita la documentazione esaminata e non riporta adeguate considerazioni in merito alla presenza o assenza di eventuali anomalie riferibili al paleoambiente e/o a tracce antropiche di potenziale interesse archeologico;*
- *la ricognizione topografica è stata effettuata solo in relazione al tracciato dei cavidotti, con una campionatura non meglio dettagliata nella zona di impianto dei pannelli. Si evidenzia a tal riguardo che i sostegni dei filari dei pannelli solari che vengono infissi a una profondità di circa 1,80 m hanno un impatto nel sottosuolo e sono suscettibili di arrecare danno ad eventuali contesti e/o strutture sepolte. Pertanto è assolutamente necessario che la ricognizione archeologica, di tipo sistematico, sia effettuata anche su tutta l'area che sarà occupata dal campo fotovoltaico”.*

La medesima Soprintendenza ha inoltre rappresentato la necessità di esplicitazione del possesso dei requisiti di legge da parte del professionista archeologo che firma la relazione.

Nel concordare con la richiesta delle suddette integrazioni, occorre specificare che, come chiarito dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, le “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MiTE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V con nota prot. n. 84594 del 07/07/2022.



Si ritiene pertanto necessario che la documentazione archeologica, così integrata, sia redatta in conformità alle suddette “Linee guida” e che vengano prodotti gli elaborati previsti al punto 4.3 di queste ultime, mediante compilazione degli appositi *layer* del *template* GIS scaricabile dal sito web dell’Istituto Centrale per l’Archeologia.

È necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l’invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l’eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l’Ufficio territoriale l’accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l’esecuzione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della “relazione archeologica definitiva” di cui al comma 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici – considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d’opera di testimonianze archeologiche – e, quindi, per l’espressione del parere di competenza nell’ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.

Il Responsabile dell’Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)




Per il DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II

dott. Elena Calandra

il funzionario delegato

dott. Carla Buoite

(rif. delega nota prot. 36406-A del 07.10.2022)





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: (ID_VIP 7810). VILLACIDRO (SU) – Progetto Definitivo per la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW” ed opere connesse di collegamento alla RTN.

Proponente: Shardana Energetica S.r.l.

Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 23 PNIEC)

Rif. vs. nota prot. n. 1320-P del 31/01/2023 – ns. prot. n. 2948-A del 02/02/2023

Parere endoprocedimentale.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 1320-P del 31/01/2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2948-A del 02/02/2023, questa Soprintendenza ABAP, vista la documentazione integrativa trasmessa dal proponente per corrispondere alla richiesta formulata da codesta Soprintendenza con nota prot. 4837-P del 21/10/2022, comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

Il progetto in argomento prevede la realizzazione in Comune di Villacidro di un impianto fotovoltaico, denominato dal proponente anche agrivoltaico, con una potenza di picco di 51 MW ed una estensione complessiva di circa 92 ha, di cui circa 55 ha interessati dall'installazione dell'impianto, comprese le aree libere tra le schiere, e 24,3 ha coperti dalle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici.

L'area individuata è un'area agricola in località “Giana”, a sud est della zona industriale di Villacidro.

I moduli fotovoltaici in silicio monocristallino saranno montati su strutture metalliche, con inclinazione variabile, infisse direttamente nel suolo sino a una profondità di 1,8 m. Le pensiline saranno disposte su file alla distanza di 4,50 m x 2,00 m; i moduli fotovoltaici saranno posti ad una altezza di 2,80 m dal suolo, con interasse, tra una struttura e l'altra, pari a 4,56 m; lo spazio rimasto libero tra una schiera e l'altra varierà da un minimo di 2,30 m ad un massimo di 2,95 m. L'impianto sarà diviso in 10 sottocampi, ospitanti ciascuno uno shelter contenente i trasformatori.

L'energia elettrica prodotta sarà trasportata mediante cavidotti interrati alla sottostazione MT/AT di connessione e consegna, localizzata nelle pertinenze dell'impianto fotovoltaico (sottostazione produttore), avente una superficie approssimativa pari a 3.500 m, e da questa trasportata, mediante i conduttori della linea di connessione in AT, alla rete elettrica di trasmissione nazionale (sottostazione Terna di Serramanna). La connessione alla R.T.N. è prevista tramite cavidotto interrato, posato lungo infrastrutture stradali esistenti, di lunghezza approssimativa pari a 6,7 km.

Nell'intera area individuata saranno condotte attività agricole quali: attività zootecniche e ortive, nonché apicoltura. Il progetto propone opere dirette di mitigazione quali la realizzazione di una fascia arborea



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

perimetrale, costituita da specie tipiche delle comunità floristica di origine spontanea nonché la realizzazione di strisce tampone o strisce di impollinazione poste in alcune aree dell'impianto per permettere l'arricchimento vegetazionale.

Come emerge dalla nota n. 20380 del 05/08/2022 della Direzione generale dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, la stessa società proponente aveva presentato nel 2020 una istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., allora di competenza regionale, per un impianto fotovoltaico analogo a quello in oggetto e avente la medesima localizzazione, conclusa con l'assoggettamento all'ulteriore procedura di V.I.A. con Delib.G.R. n. 11/70 del 24/03/2021. Nella citata nota si evidenzia che in linea generale la società proponente non ha tenuto in debita considerazione quanto già emerso in tale sede, reiterando a grandi linee la medesima proposta progettuale.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

L'area in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004.

A1.b. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016)

La relazione di archeologia preventiva, inclusa tra documentazione integrativa consultabile nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha ricompreso, come richiesto da questo Ufficio con nota ns prot. n. 37332 del 18.010.2022, anche l'area in cui è previsto il posizionamento dell'impianto fotovoltaico. Si deve però riscontrare che risulta carente in particolare per quanto riguarda la documentazione relativa alla ricognizione in situ proprio in questa zona. L'area dell'impianto, di circa 55 ettari, è stata infatti ricognita come unica unità (UR 0), nonostante anche dalla fotografia aerea sia possibile cogliere differenze nella divisione degli appezzamenti, nelle colture e/o uso del suolo e nella visibilità, che denotano un carattere non unitario del contesto. Anche la documentazione fotografica relativa, limitata a sole due immagini, non è rappresentativa dell'intera area di impianto. Dalla prima delle due foto è inoltre evidente che la vegetazione presente al momento del sopralluogo non è compatibile con una visibilità complessiva definita "buona" nella relazione.

B.2. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

In mancanza di una descrizione analitica sufficientemente dettagliata delle risultanze della ricognizione topografiche, che costituiscono parte integrante e fondamentale della relazione di archeologia preventiva, non potendo in particolare valutare le effettive condizioni di visibilità dei terreni, al fine di esprimere un parere in merito al potenziale impatto dell'opera in progetto sul patrimonio archeologico si ritiene necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con l'esecuzione di saggi archeologici preliminari.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Le aree interessate dall'intervento, comprese le immediate vicinanze, non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

A circa 7 km di distanza dai sottocampi fotovoltaici insiste l'area di notevole interesse pubblico delle Zone site in comune di Villacidro dichiarata con DM del 01/04/1963 ("vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro" – dal Verbale della commissione provinciale).

A circa 11 km di distanza dai sottocampi fotovoltaici insiste l'area di notevole interesse pubblico della Zona omogenea del Marganai – Oridda - Monti Mannu nei comuni di Iglesias, Domusnovas, Villacidro e Fluminimaggiore dichiarata con DM del 13/02/1978 (zona elevata fino a 906 m s.l.m.).

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006; l'area oggetto di intervento ricade all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri.

Il comune di Villacidro non è dotato di strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al Piano Paesaggistico Regionale.

L'impianto agrivoltaico ricade all'interno della zona omogenea E2 (sottozona ad alta e a media sensibilità ambientale), di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni, del Piano Urbanistico Comunale.

B.1.1.d *Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*

- Piano Paesaggistico Regionale (*assetto ambientale*)

L'area dell'impianto ricade all'interno di "aree ad utilizzazione agro-forestale" disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico" (art. 29 delle NTA). Le aree in questione sono individuate come destinate a colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte.

L'intera area individuata ricade all'interno della perimetrazione dell'area IBA - Important Bird Area (IBA178 - "Campidano Centrale"), aree importanti per avifauna (artt. 17, 18, 38, 39, 40 della NTA).

Alcuni dei sottocampi per l'installazione dei moduli ricadono nelle immediate vicinanze della fascia dei 150 m dei corsi d'acqua Gora Sa Carroccia e Fossa Vittorio Emanuele, vincolati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. artt. 8, 17, 18 delle NTA.

Le recinzioni dei sottocampi n. 3, 4, 5, 8 ricadono in parte entro la fascia dei 150 m della di Gora Sa Carroccia e quelle dei sottocampi nn. 7, 9 e 10 entro la fascia dei 150 m della Fossa Vittorio Emanuele.

Il percorso del cavidotto interrato per la connessione alla RTN ricade all'interno della fascia dei 150 m della Fossa Vittorio Emanuele, del Canale S'Acqua Durcia, Sa Gora De Monnitzis, vincolati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. artt. 8, 17, 18 delle NTA.

L'intervento ricade quasi interamente in un'area classificata dal Piano dell'Assetto Idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (area evento Cleopatra - Hi4).

Si segnala inoltre la presenza, non nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico ma in relazione di visibilità con esse, delle ulteriori seguenti aree tutelate dal PPR che riguardano il territorio di interesse:

- le aree Direttiva Habitat 92/43/CEE denominate: SIC_ZSC ITB041111 “Monte Linas Marganai” (a circa 7 km); l’area SIC_ZSC ITB042234 “Monte Mannu” (a circa 12,6 km); SIC-ZSC ITB040031 “Monte Arcuentu e Rio Piscinas” (a circa 16,4 km), disciplinate agli artt. 38-40 delle NTA;
 - la ZPS (DGR n. 9/17 del 07/03/2007) “Campidano Centrale” codice ITB043054 (a 15,6 km);
 - a circa 8 km a Ovest il Parco Regionale “Linas-Marganai”;
 - a circa 8 km a Ovest il Parco Regionale “Cascata de Sa Spendula”.
- Piano Paesaggistico Regionale (*assetto storico-culturale*)

Alcuni sottocampi sono attraversati dal tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto oggi dismessa “Villacidro-Isili”, non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all’All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022, disciplinato, in quanto bene identitario, agli artt. 54-56 delle NTA.

Si segnala inoltre la presenza, non nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico ma in relazione di visibilità con esse, delle seguenti aree tutelate dal PPR che riguardano il territorio di interesse:

- a circa 6,5 km il nucleo di primo impianto e di antica fondazione dell’abitato di Villacidro, la cui tutela è disciplinata dagli artt. 52 e 53 delle NTA;
- a circa 7 km ad Ovest il Parco Geominerario “Sulcis-Iglesiente-Guspinese” istituito con il D.M. del 16/10/2001, bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 57 e 58 delle NTA, nonché Area dell’Organizzazione Mineraria denominata “Sulcis-Iglesiente” disciplinata agli artt. 5 e 9 delle NTA (beni identitari).

- Piano Paesaggistico Regionale (*assetto insediativo*)

L’intervento rientra nella disciplina dell’103 delle NTA “Sistema delle infrastrutture – prescrizioni”, per cui la localizzazione di nuove infrastrutture, con riferimento anche al ciclo dell’energia elettrica, è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; ubicata preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; progettata sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

B.1.2 – Beni Architettonici

Si segnala il patrimonio culturale di interesse architettonico presente nell’abitato di Villacidro posto in posizione di rilievo e distante dall’impianto circa 6,5 km, tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004.

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

Parte dei sottocampi sono attraversati dal tracciato della linea ferroviaria dismessa “Villacidro-Isili”, non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all’All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

Il contesto di riferimento è un territorio storicamente antropizzato per la sua utilizzazione agricola, favorita dalla morfologia pianeggiante ed alla presenza di un cospicuo reticolo fluviale.

L’uso del suolo per l’area specifica su cui insistono i sottocampi del vasto impianto agrivoltaico è classificato come frutteti e frutti minori, seminativi semplici e colture orticole a pieno campo; alcune porzioni sono piantumate ad eucalipteti. L’area ha una morfologia pianeggiante ed i punti di rilievo panoramici ai quali è esposta sono siti a partire dai 7 km e quelli di massimo rilievo, sopra i 900 m, a circa 11 km.

L’impianto si sviluppa secondo una geometria frammentata in sottocampi non sempre contigui per un’estensione complessiva di circa 92 ha, di cui circa 55 ha interessati dall’installazione dell’impianto, considerando anche le aree libere tra le schiere di supporto dei moduli fotovoltaici.

Il progetto in esame non interferisce direttamente con aree vincolate paesaggisticamente, fatta salvo il ricadere interamente all'interno di una Important Bird Area disciplinata dalle NTA del Piano paesaggistico regionale, le cui criticità sono argomentate di seguito.

Alcuni dei sottocampi per l'installazione dei moduli ricadono nelle immediate vicinanze della fascia dei 150 m dei corsi d'acqua Gora Sa Carroccia e Fossa Vittorio Emanuele, vincolati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. artt. 8, 17, 18 delle NTA. La stretta relazione di prossimità con le aree tutelate costituisce un elemento di criticità per l'installazione di quella parte dei moduli fotovoltaici, in quanto comporterebbe, per entrambe le sponde, la sottrazione della fruibilità paesaggistica di due importanti componenti del reticolo fluviale, isolandoli dal contesto agricolo di riferimento.

Analoghe considerazioni devono essere fatte circa la presenza in alcuni sottocampi dal tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto oggi dismessa "Villacidro-Isili", non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all'All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022, ma potenzialmente riutilizzabile anche con diversi usi pubblici che ne conservino la memoria. La realizzazione dei sottocampi finitimi è pertanto in contrasto con gli artt. 54-56 delle NTA del PPR. Con riferimento al comma 1 dell'art. 56, si evidenzia che il Piano urbanistico comunale di Villacidro non è adeguato al PPR e che pertanto, rispetto al bene identitario in argomento, valgono i principi di massima precauzione.

Vista la situazione vincolistica dell'area d'intervento e viste le caratteristiche del territorio di riferimento, ne deriva che il sito proposto per la realizzazione dell'impianto non ricade tra le aree *brownfield* di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. Con ciò si deve tenere conto anche del D.L 199/2021 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" il quale all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1) indica le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale. L'area occupata dall'impianto in progetto è un'area a destinazione urbanistica agricola e racchiusa in un perimetro i cui punti distano da circa 1 km fino a circa 2,5 km a Est dall'area industriale di Villacidro e, per quanto la sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee non comporti l'inidoneità dell'area stessa ai fini della citata Disciplina, deve comunque tenersi in considerazione il mancato allineamento della proposta progettuale con gli indirizzi nazionali.

Le aree individuate per la realizzazione dell'impianto sono inoltre classificate tra le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER dalla D.G.R. 59/90 del 21/11/2020, in quanto ricadenti quasi interamente in un'area classificata dal PAI a pericolosità idraulica molto elevata (punto 9 dell'allegato B alla D.G.R. 59/90) ed in quanto ricadenti interamente all'interno dell'Important Bird Area IBA 178 – Campidano centrale (punto 4 dell'allegato B alla D.G.R. 59/90).

Circa la presenza dell'area IBA, il sito individuato per l'impianto si mostra non compatibile con la disciplina del PPR in quanto, essendo classificato come "aree ad utilizzazione agro-forestale", ricade nelle prescrizioni di cui all'art. 29 della NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole (...), o che interessino habitat di interesse naturalistico", quale è la Bird Area IBA 178 – Campidano centrale.

Ne consegue che la localizzazione dell'impianto risulta non compatibile anche con l'art. 103 delle NTA del PPR (Sistema delle infrastrutture – prescrizioni), in quanto la localizzazione di nuove infrastrutture, con riferimento anche al ciclo dell'energia elettrica, è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR e devono essere ubicate preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico.

In questo contesto, un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente l'estensione del campo pari a circa 92 ha (di cui circa 55 ha interessati dall'installazione dell'impianto, considerando anche le aree libere tra le schiere dei moduli fotovoltaici), che incide negativamente in termini di intervisibilità e di consumo di suolo, e dunque di paesaggio agricolo, sebbene parzialmente mitigato dalla destinazione promiscua delle aree interessate (moduli fotovoltaici su pensilina e uso agricolo delle porzioni residue).

L'intervento, per il consumo di suolo, si pone in contrasto con le citate prescrizioni dell'art. 29 delle NTA del PPR proprio per la destinazione diversa da quella agricola, atteso che 24,3 ha di suolo sono comunque

sottratti a tale attività (superficie netta dei moduli fotovoltaici). L'art. 29 ammette in ogni caso utilizzazioni diverse, per le quali sia però dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa. Da qui il richiamo al citato art. 103 delle NTA laddove è prescritto che tali infrastrutture energetiche debbano essere ubicate "preferibilmente" nelle aree di minore pregio paesaggistico, s'intende a fronte della impossibilità di localizzazione alternativa, che lo SIA non mostra di aver adeguatamente valutato. A p. 101 dello SIA infatti, soltanto una serie di considerazioni generali sui criteri localizzativi degli impianti alimentati da FER supporta la conclusione apodittica per cui "si ritengono pertanto inapplicabili scelte differenti in termini localizzativi rispetto a quella intrapresa", così come anche evidenziato nella citata nota n. 20380 del 05/08/2022 della Direzione generale dell'ambiente della RAS.

Lo SIA vaglia le migliori alternative progettuali confrontando le diverse tipologie di impianti fotovoltaici in relazione al sito prescelto ed analizzando, quale tecnologie alternative, l'ipotesi di un impianto a biomassa e di un impianto eolico, sempre in relazione alla medesima area.

Il campo fotovoltaico su pensilina (ad una altezza di 2,80 m dal suolo) risulta inoltre un fattore detrattore dei valori del contesto paesaggistico in quanto incide negativamente sull'area vasta: le sue dimensioni mostrano un impatto a scala territoriale anche in termini di percezione visiva, risultando un fuori scala rispetto agli elementi di antropizzazione lieve che costituiscono e caratterizzano l'ambito territoriale. Per la valutazione dell'impatto da intervisibilità, infatti, si deve fare riferimento alla superficie complessiva così come percepibile pari a 92 ha che andrebbe ad incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica delle vedute panoramiche dalle zone del territorio di Villacidro (a circa 7 km) e del Marganai – Oridda - Monti Mannu (a circa 11 km ed elevate fino a 906 m s.l.m.) dichiarate notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39.

L'analisi dell'impatto cumulativo con simili impianti esistenti, approvati o in itinere restituisce ulteriori elementi di criticità a svantaggio della sostenibilità paesaggistica del progetto. L'area vasta di riferimento, che è un territorio a storica vocazione agricola, si sta progressivamente trasformando in un'area tecnologica dedicata alla produzione di energia da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

Lo SIA non approfondisce adeguatamente la dimensione dell'impatto cumulativo, poiché si riferisce ai soli 2 impianti fotovoltaici esistenti nei pressi dell'area industriale di Villacidro (rispettivamente a circa 1 km e 2,5 km dal progetto), all'impianto eolico nei pressi della stessa area (a circa 1,3 km) e, nel versante Sud-Est, all'impianto a biomasse (a circa 2,3 km) e ad un altro impianto fotovoltaico (a circa 2,7 km), ma non considera altre simili iniziative già autorizzate o in procedimento autorizzativo localizzate nelle vicinanze, in alcuni casi in rapporto di concreta prossimità.

Si segnalano di seguito gli ulteriori impianti per i quali è da considerarsi l'impatto cumulativo con l'intervento in esame, il cui elenco allo stato delle conoscenze non è da considerarsi esaustivo:

- 2 impianti fotovoltaici integrati a produzione agricola, denominati "Primmarium Est" e "Primmarium Ovest", della potenza nominale di singolo impianto di 6 MW, in comune di Villacidro;
- parco agrivoltaico denominato "Pimpisu", della potenza pari a 38,79 MW di potenza complessiva di 17 MW, in comune di Serramanna;
- impianto agrivoltaico, denominato "Serramanna 1", della potenza di 25,82 MWp, nei comuni di Serramanna e Samassi;
- impianto agrivoltaico, denominato "Serramanna 2", della potenza di 27,1362 MWp, nel comune di Serramanna;
- impianto fotovoltaico denominato "Figu Niedda" della potenza di 41,163 MWp, in comune di Villacidro;
- impianto fotovoltaico denominato "Villacidro 2", della potenza massima installata di 25.197 MWp, in comune di Villacidro;
- impianto fotovoltaico denominato "Villacidro 3", della potenza massima installata di 51.3 MWp, in comune di Villacidro.

Con riferimento ai soli impianti "Villacidro 2", di estensione pari a circa 36 ha, e "Villacidro 3", di estensione pari a circa 59 ha, che sono contigui all'impianto in esame, si deve evidenziare che l'effetto cumulativo della

realizzazione dei tre campi comporterebbe l'occupazione complessiva di ben 150 ha circa con moduli fotovoltaici, il cui impatto negativo in termini di consumo di suolo agricolo e di intervisibilità dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 (con riferimento al DM del 01/04/1963 che recita espressamente "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro") e tutelate dal Piano paesaggistico regionale sarebbe non sostenibile, in quanto ridondante presenza estranea nel paesaggio agricolo consolidato.

L'analisi dell'alternativa "zero" e dei costi-benefici della realizzazione dell'opera, argomentati sull'ipotesi di un progressivo abbandono dell'utilizzo agricolo dei suoli, non superano le esternalità negative paesaggistiche, di cui pure lo SIA fa cenno, considerate le rilevanti criticità di sopra evidenziate.

È pertanto possibile concludere che gli effetti cumulativi diretti e indiretti della realizzazione dell'intervento proposto, anche in relazione al quadro della tutela riferito all'area medio-vasta, possano comportare rilevanti impatti negativi sulla componente ambientale paesaggistica. Negli elaborati dello Studio di impatto ambientale depositato non appare riconosciuta la complessità del quadro vincolistico del territorio di riferimento e l'impatto cumulativo con altri impianti simili.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che la prevista estensione di circa 55 ha interessati dall'installazione dei moduli fotovoltaici in un territorio storicamente antropizzato ed a destinazione agricola, rende la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente, particolarmente in relazione all'estensione e all'impatto cumulativo verificato e potenziale con simili impianti rispetto all'area prossima e medio-vasta di riferimento, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

Un progetto coerente e con le caratteristiche fisiche del paesaggio di riferimento e con la disciplina di tutela in vigore, in relazione all'area medio-vasta interessata dall'impatto paesaggistico dell'impianto, avrebbe dovuto commisurare le dimensioni e la localizzazione dell'intervento, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbitarne, in termini di sostenibilità, la realizzazione.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, localizzative ed in particolare dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE ALLA VIA

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'impianto proposto dalla Società Shardana Energetica S.r.l., così come rappresentato negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alla presente proposta.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, è esaustiva e contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

La Relazione paesaggistica è redatta per l'intervento nel suo complesso.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, si comunica che le criticità e le interferenze con i vincoli e la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 si esprime parere negativo alla realizzazione dei sottocampi che si collocano finitimi alla fascia dei 150 m dei corsi d'acqua Gora Sa Carroccia e Fossa Vittorio Emanuele, vincolati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 17, 18 delle NTA. La stretta relazione di prossimità con le aree tutelate costituisce un elemento di criticità per l'installazione di quella parte dei moduli fotovoltaici, in quanto comporterebbe, per entrambe le sponde, la sottrazione della fruibilità paesaggistica di due importanti componenti del reticolo fluviale, isolandoli dal contesto agricolo di riferimento.

Analoghe considerazioni devono essere fatte circa la presenza in alcuni sottocampi dal tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto oggi dismessa "Villacidro-Isili", non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all'All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022, ma potenzialmente riutilizzabile anche con diversi usi pubblici che ne conservino la memoria; la realizzazione dei sottocampi finitimi è pertanto in contrasto con gli artt. 54-56 delle NTA del PPR. Con riferimento al comma 1 dell'art. 56, si evidenzia che il Piano urbanistico comunale di Villacidro non è adeguato al PPR e che pertanto, rispetto al bene in argomento, valgono i principi di massima precauzione.

L'impianto nel suo complesso è inoltre in contrasto con l'art. 29 delle NTA del PPR, per i seguenti aspetti.

L'intervento si pone in contrasto con la disciplina del PPR in ragione della proposta destinazione diversa da quella agricola e della mancata dimostrazione della localizzazione alternativa, atteso che sono comunque sottratti a tale attività 24,3 ha di suolo agricolo (superficie netta dei moduli fotovoltaici). Inoltre, circa la presenza dell'area IBA 178 – Campidano centrale, l'art. 29 vieta "trasformazioni per destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole (...), o che interessino habitat di interesse naturalistico".

Le dimensioni dell'impianto impongono infine valutazioni ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, a seguito delle quali, come sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4, emerge un parere negativo motivato dalla sua visibilità dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004, con riferimento al DM del 01/04/1963 che recita espressamente "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro" (dal Verbale della Commissione provinciale), in quanto l'impianto interferisce negativamente sulle componenti e le caratteristiche paesaggistiche della piana di Villacidro inserendosi come una presenza estranea nel paesaggio agricolo consolidato.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Chiara Pilo, e-mail: chiara.pilo@cultura.gov.it;

-area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
dott.ssa Chiara Pilo




IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

OGGETTO: [ID_VIP: 7810] VILLACIDRO (SU) – Progetto Definitivo per la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW” ed opere connesse di collegamento alla RTN. Proponente: Shardana Energetica S.r.l. Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 23 PNIEC). CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 5158-P del 20 marzo 2023 della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna, si comunica che per gli aspetti di competenza di questo Servizio si concorda con quanto rappresentato dalla Soprintendenza stessa.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Alessandra Mele

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valentè



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 7810] VILLACIDRO (SU) – Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW ed opere connesse di collegamento alla RTN.
Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 - VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Shardana Energetica S.r.l.
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 1320 del 31.01.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (d'ora in poi SABAP-CA) con nota prot. n. 5158 del 20.03.2023, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 4214 del 21.03.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-CA ha valutato la documentazione integrativa non sufficiente a valutare il potenziale impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico ed ha rappresentato che, ai fini della suddetta valutazione, sarebbe necessaria l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8; le suddette considerazioni devono ritenersi assorbite dal parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-CA sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica.

Ciò considerato, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-CA in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, commi 8 e ss.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO

dott. Lino Traini
Lino Traini

